

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 933 del 30/08/2018

Oggetto:	FORNITURA DI UN ELETTROSTORDITORE CATTURAPESCI PER IL DISTRETTO PROV.LE DI CHIETI. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ODA SUL MEPA
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia, acquisita al ns.Prot.n°0032564 del 17.11.2017, a firma del Direttore dell'Area Tecnica dell'ARTA, per l'acquisto di un elettrostorditore da assegnare al Distretto di Chieti;

CONSIDERATO che l'acquisto si rende necessario in quanto, come dichiarato nella suddetta nota, *“lo strumento attualmente a disposizione del distretto, peraltro condiviso con il Distretto di Pescara, risulta irrimediabilmente rotto e non più riparabile” e “tale dispositivo è indispensabile per l'effettuazione del monitoraggio biologico previsto nella convenzione con la Regione Abruzzo per il programma di monitoraggio delle acque superficiali interne, al fine di poterne definire la qualità ambientale; tale monitoraggio deve essere effettuato entro la stagione autunnale nel corso dell'annualità 2018 nelle stazioni previste nella convenzione”;*

CONSIDERATO che il principale impegno dell'Arta è quello di monitorare i corpi idrici e tale attività, di competenza della Regione Abruzzo, è normalmente inquadrata all'interno di convenzioni tra Arta e Regione;

DATO ATTO che con Delibera n°116 del 03.12.2015 *“Approvazione schema di convenzione ARTA/Regione Abruzzo finalizzata all'Attuazione delle direttive 2000/06/CE, D.Lgs 152/06 “Monitoraggio Acque Superficiali” “Acque Sotterranee” “Fitofarmaci” e “Nitrati” “Monitoraggio delle acque superficiali destinate alla vita dei pesci e dei molluschi””* (**Allegato 2**) sono stati attribuiti all'Arta compiti di monitoraggio delle acque superficiali da realizzare secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/06 allo scopo di definire eventuali azioni da intraprendere per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

DATO ATTO che con la suddetta Delibera n°116/2015 è stato nominato Responsabile del programma, nonché RUP, la D.ssa Luciana Di Croce;

RAVVISATO che la fornitura dell'elettrostorditore di cui alla presente determina rientra tra gli acquisti previsti nell'ambito della Convenzione di cui sopra, come dichiarato dal RUP nella suddetta nota Prot.n°0032564 del 17.11.2017;

DATO ATTO che sono state fornite dal RUP le caratteristiche tecniche minime del bene richiesto, come da allegato (**Allegato 3**);

DATO ATTO che il RUP ha condotto un'indagine di mercato riferita alla fornitura di cui sopra, i cui risultati evidenziano che l'elettrostorditore necessario al distretto di Chieti, avente le caratteristiche tecniche richieste dal distretto, corrisponde a quello offerto sul mercato dalla società SCUBLA S.r.l. di Remanzacco (UD);

DATO ATTO che in seguito ad una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, condotta dal RUP, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato, la società SCUBLA S.r.l. ha formulato un preventivo pari a € 8.578,70, come da Offerta N.2018.1127 del 16.04.2018 allegata (**Allegato 4**), acquisita al ns.Prot.n°0036359 del 29.08.2018, avente ad oggetto un “elettrostorditore catturapesci a terra EL63 II GI potenza 5.000 watt + impulsi 80 kW” completo di accessori, così come richiesto dal distretto di Chieti;

VISTA l'allegata mail del 28.08.2018 (**Allegato 5**), acquisita al ns. Prot.n°0036297 del



29.09.2018, nella quale il RUP, ribadisce l'urgenza dell'acquisto, precisando che l'elettrostorditore di cui trattasi *“è indispensabile per l'effettuazione del monitoraggio biologico previsto dalla convenzione con la Regione Abruzzo per il programma di monitoraggio delle acque superficiali interne, al fine di poterne definire la qualità ambientale; tale monitoraggio deve essere effettuato entro la stagione autunnale nel corso dell'annualità 2018 nelle stazioni previste nella convenzione”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 *«Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il bene specifico;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le*



seguenti modalità....” (comma 2) “...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a));

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative specifiche e particolari del bene di cui trattasi, fornite dal RUP ;
- urgenza dell'acquisto del materiale in oggetto, come evidenziato nella mail allegata inviata dal RUP ed acquisita al ns.Prot.n°0036297 del 29.09.2018;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati, mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

VISTA l'autorizzazione all'acquisto espressa dal Direttore Amministrativo in considerazione dell'urgenza e della necessità e riportata in calce alla nota acquisita al ns. Prot.n°0036297 del 29.08.2018 con la quale il RUP evidenzia l'urgenza dell'acquisto;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento ex art. 36 comma 2 lett a);

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) ai sensi dell'art. 93 stesso;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) ai sensi dell'art. 103 stesso;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa condotta dal RUP, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante Oda sul MEPA con un unico fornitore, la società “SCUBLA



S.r.l.", per la fornitura dell'elettrostorditore catturapesci con le caratteristiche descritte nella nota allegata come sopra specificato per un importo di € 8.578,70, escluso Iva;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Luciana Di Croce – Direttore dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 99 del 16/11/2017 è stata adottata la terza variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Legge regionale n.56 del 21/11/2017 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di strumenti necessari ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dall'Arta in ottemperanza a Convenzioni sottoscritte con la Regione Abruzzo;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 10.466,01 iva compresa sul capitolo 9.02.2.02.619 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportata nell' allegata nota prot. 1144 del 11.01.2018 (allegata al presente atto), al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura dell'elettrostorditore, così come descritto nell'allegata nota;
- 2) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del



D.Lgs.50/2016 mediante Oda sul Mepa con un unico fornitore, alla ditta SCUBLA S.r.l. per la fornitura del bene riportato in premessa, per un importo di € 10.466,01 iva compresa;

3) **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Luciana Di Croce – Direttore dell'Area Tecnica;

4) **DI DARE ATTO** che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

5) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 10.466,01, al lordo di IVA al capitolo 9.02.2.02.619 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZD324BDF18 (Allegato 6)**;

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

8) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 30/08/2018

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

